



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **06 LUG. 2015** Protocollo N° **277760** / Class. **C-101** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: **Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato.**
Associazione "Servizio Operativo Sanitario" con sigla "S.O.S.", con sede in Sona (VR). Trasmissione Decreto n. 131 del 02 luglio 2015.

Indirizzo PEC: sos-sona@pec.it

Al Signor Presidente della
**ASSOCIAZIONE SERVIZIO
OPERATIVO SANITARIO**
Piazza Vittoria, 10
37060 SONA (VR)

Si trasmette il decreto di approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione in oggetto, che vengono iscritte al numero d'ordine **46(VR/541)** del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Nel trasmettere quanto sopra si informa che, nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, sono stati indicati anche la nuova riformulazione della denominazione dell'Associazione che da statuto risulta essere la seguente: "Servizio Operativo Sanitario" con sigla S.O.S., nonché il fondo di dotazione, che va conservato integralmente, pari a Euro 15.000,00 di cui una parte pari a Euro 4.500,00 destinata a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano un rapporto con l'Associazione (come risulta dall'atto a rogito del dott. Paolucci Luca, notaio in Sona (VR), iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona, n. 33174 di repertorio e n. 25551 di raccolta del 26 gennaio 2015).

Si ricorda, inoltre, che la convocazione dell'Assemblea deve avvenire con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci

Si coglie l'occasione per ricordare che, ogni qualvolta si verificano i seguenti fatti, gli Amministratori hanno l'obbligo di chiederne l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche:

- approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- variazione della sede legale o istituzione di sedi secondarie;
- rinnovo dell'Organo di Amministrazione;
- sostituzioni dei Consiglieri;
- delibera di scioglimento;
- altri atti e fatti previsti da norme di legge o di regolamento.

Per ulteriori informazioni in ordine agli adempimenti successivi al riconoscimento della personalità giuridica è possibile consultare il sito internet: www.regione.veneto.it/web/enti-locali/ alla voce "Registro Regionale delle Persone Giuridiche".

Direzione del Presidente

Dipartimento EE. LL., Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Statistica, Grandi eventi
Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2795910-5914-5917 – Fax 041/2795920-5931
dip.entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio NTIGZA




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Si informa infine che, eventuali dati personali, contenuti nei documenti trasmessi, saranno resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, DPR 361/2000), salvo che codesto Ente non abbia stabilito diversamente in riferimento al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Maurizio Gasparin



P.O. REGISTRO REGIONALE PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI

Il Responsabile: Alessandra Schiavon (Tel. 041/2795932 - 5933)

AS/ib

SERVIZIO PERSONE GIURIDICHE

Il Dirigente: Silvia Zangirolami (Tel. 041/2795742 - 5907)

Direzione del Presidente

Dipartimento EE. LL., Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Statistica, Grandi eventi

Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2795910-5914-5917 – Fax 041/2795920-5931

dip.entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio NTIGZA



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **131** DEL **2 LUG. 2015**

OGGETTO: Associazione “Servizio Operativo Sanitario” con sigla S.O.S., con sede in Sona (VR). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 26 gennaio 2015 dall' Associazione “Servizio Operativo Sanitario” con sigla S.O.S., con sede in Sona (VR), come da atto a rogito del dott. Paolucci Luca, notaio in Sona (VR), iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona, n. 33174 di repertorio e n. 25551 di raccolta stessa data, che vengono contestualmente iscritte al numero 46 (VR/541) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE

EELL., PERSONE GIURIDICHE, CONTROLLO ATTI, SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI

Premesso che:

- con atto a rogito del dott. Alberto Androvetto, notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Verona, in data 19 aprile 1990, n. 25792 di repertorio e n. 5173 di raccolta, si costituiva l'Associazione di Pubblica Assistenza “S.O.S. Servizio Operativo Sanitario”, con sigla “S.O.S.”, con sede in Sona (VR);
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1222 del 1 marzo 1991, veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla Associazione di Pubblica Assistenza “S.O.S. Servizio Operativo Sanitario”, con sede in Sona (VR), e approvato il relativo statuto;
- con nota pervenuta alla scrivente Sezione in data 5 maggio 2014, prot. reg. n. 204758 del 12 maggio 2014, veniva attivata dall'Associazione la procedura volta all'approvazione di talune modifiche statutarie;
- con nota di questa Struttura prot. n. 315483 del 24 luglio 2014 venivano formulate alcune osservazioni in merito allo Statuto trasmesso;
- con atto a rogito del dott. Paolucci Luca, notaio in Sona (VR), iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona, n. 33174 di repertorio e n. 25551 di raccolta del 26 gennaio 2015, veniva approvato un nuovo Statuto dell' Associazione ora denominata “Servizio Operativo Sanitario” con sigla S.O.S., con sede in Sona (VR);
- con documentata istanza del 17 aprile 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 21 aprile 2015, prot. reg. n. 171359 del 23 aprile 2015, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea in data 26 gennaio 2015;
- con nota prot. n. 190563 del 6 maggio 2015, la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

Tutto ciò premesso:


- VISTO l'atto a rogito del dott. Alberto Androvetto, notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Verona, del 19 aprile 1990, n. 25792 di repertorio e n. 5173 di raccolta;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1222 del 1 marzo 1991;
- VISTA la nota dell'Associazione pervenuta alla scrivente Sezione in data 5 maggio 2014, prot. reg. n. 204758 del 12 maggio 2014;
- RICHIAMATA la nota di questa Struttura prot. n. 315483 del 24 luglio 2014;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Paolucci Luca, notaio in Sona, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona, n. 33174 di repertorio e n. 25551 di raccolta del 26 gennaio 2015;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 17 aprile 2015, pervenuta a questa Amministrazione il 21 aprile 2015, prot. reg. n. 171359 del 23 aprile 2015;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 190563 del 6 maggio 2015;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI gli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- ritenuto sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione del nuovo Statuto deliberato dall'Ente in data 26 gennaio 2015;

DECRETA

1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 26 gennaio 2015 dall'Associazione ora denominata "Servizio Operativo Sanitario" con sigla S.O.S., con sede in Sona (VR), C.F. 93087790239, come da atto a rogito del dott. Paolucci Luca, notaio in Sona, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona, n. 33174 di repertorio e n. 25551 di raccolta stessa data, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 46 (VR/541) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto dell'Ente nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 48 (quarantotto) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (**Allegato A**);
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione ELL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.



Dott. Maurizio Gasparin



ALLEGATO “A”

**SEZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE, CONTROLLO ATTI,
SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI**

Allegato al decreto n. 131 del 2 LUG. 2015

ALLEGATO B
RACC.N.25551



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE S.O.S.
SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "Servizio Operativo Sanitario" con sigla S.O.S.

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Organizzazione ha sede in Sona, Piazza Vittoria, 10 nel comune di Sona, provincia di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto. Tale limite non esclude tuttavia che in via eccezionale ed occasionale si possa operare al di fuori di tale limite.

Articolo 2

L'Organizzazione di volontariato "S.O.S." è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla sua attività.

Articolo 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 4

Il presente statuto è modificato con delibera assunta dall'assemblea straordinaria costituita con la presenza di due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 5

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Titolo II

Finalità dell'organizzazione

Articolo 6

La Pubblica assistenza S.O.S. informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- contribuire all'affermazione dei principi di mutualità;
- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- favorire e/o collaborare a forme partecipate di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'Handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto sperimentazioni innovatrici;
- collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato per il



perseguimento dei fini e degli obiettivi del presente statuto.

Articolo 7

Le specifiche finalità dell'organizzazione di volontariato sono:

- organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
- organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche, nei limiti delle capacità materiali dell'Associazione;
- promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- organizzare iniziative di protezione civile e di valorizzazione dell'ambiente;
- organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti inter associativi.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'associazione si impegna anche a:

- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni.

Titolo III

Gli Aderenti

Articolo 8 Sono aderenti dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

Articolo 9

Possono essere soci della Pubblica Assistenza S.O.S. tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivano la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'assemblea.

Tutti i soci, che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre agli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea e di eleggere.

Inoltre i soci regolarmente iscritti da un anno hanno diritto di essere eletti nel Consiglio Direttivo.

E' regolamentata la figura del socio attivo nelle direttive di servizio derivanti da questo statuto e dal regolamento dell'associazione.

Tutti i soci inferiori ai 18 anni di età, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere, di essere eletti e di prestare servizio sui mezzi operativi dell'associazione.


Articolo 10


I diritti dei soci sono:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dei regolamenti da esso derivanti;
- eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art.9;
- formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto;
- hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa.

Articolo 11

I soci dell'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno:





dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

Articolo 12

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Pubblica Assistenza Servizio Operativo Sanitario.

Articolo 13

La qualità di socio si perde:

- per morosità;
- per decadenza;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.12.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.

E' previsto che il socio possa presentare propria contro deduzione al Consiglio Direttivo al fine di chiarire la propria posizione riguardo le deduzioni fatte dallo stesso.

L'esclusione di un socio deve essere ratificata dall'assemblea.

Titolo IV

Gli Organi

Articolo 14

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Le cariche sociali sono svolte gratuitamente.

Articolo 15

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o dal Vicepresidente.

Articolo 16

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, recapitata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Articolo 17

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e qualità delle persone.

Articolo 18

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale (redatto dal segretario) e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.

Ogni aderente all'organizzazione ha diritto di consultare il verbale.

Articolo 19

I compiti dell'assemblea sono:

- approvare il bilancio consuntivo chiuso il 31/12 e quello preventivo;
- approvare e modificare l'ammontare della quota associativa e determinare il termine ultimo per il versamento;

- approvare e modificare le linee programmatiche della Associazione;
- approvare le relazioni del Consiglio Direttivo;
- approvare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipata della stessa;
- approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'associazione uniformandoli alla natura partecipata della stessa;
- approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il Regolamento dei Soci che svolgono attività volontaria;
- approvare le modifiche allo statuto;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
- qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo statuto.

La riunione dell'assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, eletti tra l'assemblea degli aderenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 5 componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente; si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione avviene con comunicazione scritta che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 21

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- predisporre le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art.19;
- eseguire i deliberati dell'assemblea;
- adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- adottare i provvedimenti di cui al precedente art.13.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di due anni, può essere revocato dall'assemblea solo per gravi motivi, con il voto della maggioranza più uno dei soci.



Articolo 23


Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione, salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

Articolo 24





Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente dell'associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente dura in carica due anni.

Il Presidente dell'associazione ha la legale rappresentanza dell'associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'associazione, può nominare avvocati e procuratori per le liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente presiede l'assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 25

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che durano in carica per un triennio.

Nella riunione il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente dei revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno semestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato della cassa dell'associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo e presenta relazione all'assemblea, esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Titolo V

Il Bilancio

Articolo 26

L'esercizio finanziario dell'associazione comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Articolo 27

Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo.

Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

Articolo 28

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio direttivo.

Esso contiene le singole voci le previsioni di spese ed entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Articolo 29

I bilanci preventivo e consuntivo sono controllati dal Collegio dei Revisori dei conti.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

Articolo 30

Il bilancio consuntivo è approvato dalla assemblea con la maggioranza di metà più uno dei presenti entro il 31 marzo.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione otto giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Articolo 31

Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea con la maggioranza di metà più uno dei presenti entro il 31 marzo.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede almeno otto giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Titolo VI

Le Risorse Economiche

Articolo 32

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da un fondo di dotazione iniziale costituito da un deposito di Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) di cui una parte pari a Euro 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) destinata a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano un rapporto con l'associazione;
- da beni mobili anche registrati ed immobili;
- da lasciti, legati e donazioni purché accettati dall'assemblea.

Le risorse economiche possono derivare da:

- contributi degli aderenti e/o di privati
- contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio

Articolo 33

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.

L'associazione ha l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 34

I beni mobili di proprietà degli aderenti o di terzi sono dati in comodato all'organizzazione.

I beni immobili, mobili registrati e mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della stessa e tale elenco può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 35

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea.

Articolo 36

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Il Presidente attua le delibere dell'assemblea e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 37


I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'assemblea.


L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Il Presidente dà attuazione alla deliberazione dell'assemblea, e compie conseguenti atti giuridici.

Articolo 38

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.





In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

Titolo VII

Convenzioni

Articolo 39

Le convenzioni tra organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'assemblea.

Articolo 40

La convenzione è stipulata dal Presidente della Organizzazione.

Articolo 41

Il Presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

Titolo VIII

Dipendenti e Collaboratori

Articolo 42

L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro previsto.

I dipendenti sono assicurati ai sensi di legge e di regolamento.

Articolo 43

L'organizzazione di volontariato può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati per infortunio e per responsabilità civile verso terzi.

I dipendenti e i collaboratori di lavoro autonomo non possono essere soci.

Titolo IX

Le Responsabilità

Articolo 44

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati in caso di morte, invalidità, ricovero ospedaliero, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 45

L'organizzazione di volontariato risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 46

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità extra contrattuale della organizzazione stessa.

Titolo X

Rapporti con altri Enti e Soggetti

Articolo 47

L'organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo statuto.

Titolo XI



Disposizioni Finali e Transitorie

Articolo 48

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del regolamento da esso derivante o quanto stabiliscono le leggi dello stato in materia.

f.to PIERLUIGI BRIGGI

f.to LUCA PAOLUCCI, L.S.





Dichiaro io dott. Luca Paciucci, notaio in
Sona, che la presente copia composta di
..... DICASSETE facciate
elettrostatiche, è conforme all'originale
nei miei atti, ed allegata in carta libera
per uso consentito a richiesta della parte
Sona ... **28 GEN. 2015**

.....

